ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

A CURA DI
Corrado Scalabrini

[699]

Compensazione orizzontale ammessa per il credito Zes

Un contribuente esercita contemporaneamente due attività: una libero-professionale, come medico fisiatra, e una d'impresa (azienda agricola, sotto forma di ditta individuale). Questo soggetto intende effettuare investimenti in beni strumentali nuovi, destinati esclusivamente al compendio aziendale agricolo, situato in zona Zes (zona economica speciale), al fine di maturare il relativo credito d'imposta "Zes unica 2026".
Si ritiene che il credito maturato in relazione agli investimenti dell'attività agricola possa, poi, essere utilizzato in compensazione orizzontale (tramite modello F24), anche per il versamento dei contributi previdenziali, delle ritenute d'acconto o dell'Iva derivanti dall'attività professionale di fisiatra, considerando il principio dell'unitarietà del soggetto passivo d'imposta, per cui il credito d'imposta afferisce al codice fiscale della persona fisica, a prescindere dal ramo di attività che lo ha generato. L'esperto conferma tale interpretazione?

L'impostazione del lettore è nel complesso condivisibile, pur richiedendo una precisazione, volta a evitare una eccessiva generalizzazione del principio di unitarietà soggettiva. Tale principio è, infatti, corretto, ma non autosufficiente, posto che la possibilità di utilizzare un credito in compensazione presuppone sempre, da un lato, una norma che ne consenta l'utilizzo e, dall'altro, l'assenza di specifici divieti. Nel caso di specie, la disciplina del credito